Alcune considerazioni sul personale non strutturato del Politecnico di Torino: il caso degli assegnisti di ricerca

TIPOLOGIE DI LAVORATORI NON-STRUTTURATI

- 1. Assegnista di ricerca con fondi di ateneo
- 2. Assegnista di ricerca con fondi ministeriali/europei
- 3. Assegnista di ricerca con fondi di ricerca di contratti di docenti
- 4. Collaboratore coordinato e continuativo
- 5. Borsista post-doc
- 6. Professore a contratto

Di seguito è effettuata una analisi della figura dell'assegnista di ricerca; le considerazioni riportate sono generalmente valide per tutte le figure di lavoratore precario, ad eccezione dei professori a contratto. I dottorandi sono considerati studenti, anche se talvolta di fatto c'e' una certa ambiguità sull'effettivo ruolo svolto.

SITUAZIONE

OUADRO NORMATIVO:

- DM 11 Febbraio 1998: istituzione
- Nota Murst 2583 del 4 Giugno 2002: procedure automatiche per aspettative
- DM 26 Febbraio 2004 n. 45: aumento degli assegni di ricercatori
- Regolamento Politecnico 20 Novembre 2004

DM, note e regolamenti sono riportati nell'appendice n.1 del presente documento.

I DATI DEGLI ASSEGNISTI AL POLITECNICO:

• Assegnisti di ricerca attivi al 1/3/2006: 383

di cui

iscritti al dottorato: 36

senza titolo di dottore, non iscritti al dottorato: 144

con il titolo di dottore: 203.

 Alcuni dati sulla situazione degli assegnisti di ricerca del Politecnico di Torino al 01.03.06 sono riportati nell'appendice n.2.

CONSIDERAZIONI

- Gli obiettivi della qualità e del ringiovanimento del personale docente non sono perseguibili se non agendo a partire dal pre-ruolo.
- Gli assegnisti con titolo di dottore rappresentano il bacino degli aspiranti ad una posizione di ruolo nell'ateneo.
- La selezione degli assegnisti avviene, di fatto, come cooptazione.
- La grande specificità delle ricerche limita il numero dei potenziali concorrenti. (Questo può forse essere giustificato per gli assegni pagati da aziende, non per quelli su fondi "pubblici").
- L'assegnista si trova in una condizione di incertezza economica e di prospettive: prolungare questa condizione significa selezionare gli aspiranti al ruolo in base a criteri non "scientifici" (resistenza, possibilità economiche ecc.).
- La grande varietà di contratti per il personale non strutturato fa sì che l'accesso

- alla carriera universitaria possa avvenire attraverso traiettorie estremamente diverse
- La reiterazione scriteriata dell'assegno (e di altre forme di contratto a tempo determinato) ne snatura la funzione.
- La "ricerca" non può essere considerata come la somma di progetti, ma è una attività organica, e solo una assunzione a tempo indeterminato tutela questa specificità.
- Gli assegnisti e contrattisti rappresentano un gruppo consistente di lavoratori del Politecnico per cui si pone un problema di diritti (es. malattia, maternità).
- Non sempre l'attività di un assegnista porta risorse in termini culturali e monetari alla struttura; per contro spesso la presenza di un assegnista ha dei costi per la struttura (occupazione di spazio, PC, strumentazione ecc) che vanno conteggiati nel bilancio.
- L'assegno non deve essere un meccanismo adottato dalle aziende per esternalizzare lavoro di basso profilo.

OBIETTIVI

- Evitare che posizioni a tempo determinato, quale l'assegno di ricerca, vengano impiegate per coprire posizioni che dovrebbero essere di ruolo.
- Unificare le tipologie di contratto per il personale non strutturato.
- Ridurre i tempi di accesso alla struttura definendo un canale unico di ingresso alla carriera universitaria, nel quale il dottorato di ricerca deve rappresentare il culmine della "formazione sul campo".

PROPOSTE

Reclutamento

- Mantenimento di un'anagrafe aggiornata su assegnisti post-doc e contrattisti che registri tipologie e durata dei contratti, titolo di studio, eventuale iscrizione al dottorato, sesso, età, precedenti contratti dei titolari, mansioni svolte, strutture di appartenenza, contenuto dei progetti di ricerca.
- Monitoraggio della proporzione tra il numero di assegnisti e quello dei reclutamenti previsti. Questi ultimi devono essere pianificati in modo chiaro e resi noti in modo che l'assegnista o il contrattista conosca le effettive prospettive di carriera.
- Bandi con argomenti di ricerca non troppo restrittivi (almeno per gli assegni stanziati su fondi di ateneo, prin, fondazioni bancarie).
- Limitare il numero di contratti contemporanei con la stessa struttura di ricerca.
- Istituzione di un ufficio centralizzato di gestione degli assegni a livello di ateneo.
- Durata massima dei contratti per assegnisti con titolo di dottore (4 anni realmente non rinnovabili).
- Differenziazione dell'importo dell'assegno a seconda che il titolare dello stesso abbia o meno il titolo di dottore di ricerca e in generale determinazione di un legame tra l'importo dell'assegno e l'esperienza acquisita precedentemente dall'assegnista, in modo da evitare "carriere negative".
- Incompatibilità fra l'assegno di ricerca e il dottorato (a partire da una certa data).

Attività didattica e ricerca

- Il personale non strutturato non deve avere obblighi di docenza.
- Gli assegnisti possono svolgere attività didattica per un massimo di 60 ore, retribuite a partire dalla prima ora.
- L'attività didattica deve essere formalizzata mediante un contratto di insegnamento; il contratto deve essere stipulato prima dell'inizio dell'attività.

Diritti

- Equiparazione dei lavoratori non strutturati a quelli strutturati riguardo al trattamento in materia di malattia, maternità, congedi parentali, ferie, buoni pasto, accesso al parcheggio.
- Gli assegnisti hanno diritto di riunione e di assemblea, e di eleggere rappresentanti negli organi di governo in modo uniforme in tutto l'ateneo (dipartimenti, senato accademico, consiglio di amministrazione).

Appendice n.1: Normativa di riferimento

DM 11 febbraio 1998

"Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" Registrato alla Corte dei conti il 17.3.1998 reg.1 foglio 26

pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 1998

DIP. PER GLI AFFARI ECONOMICI - Uff. III nº 121

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 51, comma 6;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 70 e seguenti;

VISTO l'articolo 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335, nonchè l'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

ATTESO che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto articolo 51, comma 6, le università e le istituzioni di ricerca ivi contemplati possono conferire a dottori di ricerca ovvero a laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale assegni per la collaborazione ad attività di ricerca d'importo pari a quello determinato con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

RITENUTO che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi di ricerca delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore delle istituzioni contemplate dal predetto articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;

PRESO ATTO che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito articolo 51, comma 6, si farà fronte con le ordinarie disponibilità finanziarie dei bilanci degli Atenei e delle istituzioni di ricerca contemplate dalla legge stessa:

DECRETA ART.1

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 è determinato in una somma compresa tra un minimo di 25 milioni di lire e un massimo di 30 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Il predetto importo è erogato al beneficiario in rate mensili.

ART.2

- 1. I soggetti di cui all'articolo 51, comma 6, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adottano proprie disposizioni per il conferimento degli assegni mediante procedura di valutazione comparativa, sulla base dei seguenti criteri:
- a) pubblicazione di apposito bando, con l'indicazione del numero, della durata e dell'importo degli assegni da conferire, dell'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di collaborazione alla ricerca, di un congruo termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonchè dei criteri di valutazione. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, l'importo dell'assegno può essere graduato, entro i limiti di cui all'articolo 1, in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta, di cui alla lettera f);
- b) valutazione comparativa effettuata da una apposita commissione giudicatrice, che procede all'esame dei titoli dei candidati e ad un colloquio;
- c) ai fini della procedura di cui alla lettera b), sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonchè lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- d) pubblicità dei giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato;
- e) erogazione dell'assegno ai candidati che hanno superato la valutazione comparativa, con stipula di apposito contratto che ne regola la collaborazione ad attività di ricerca;

f) previsione di strumenti e modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari dell'assegno.

Roma li, 11 febbraio 1998

Nota esplicativa

Uff. III prot. n. 523 del 12 marzo 1998

L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che le Università, nell'ambito della disponibilità del bilancio, possano conferire "assegni per la collaborazione ad attività di ricerca", nonchè "contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca", con ciò ampliando il panorama delle opportunità offerte agli Atenei in tema di accesso, soprattutto dei giovani, alle attività di ricerca.

Si ritiene opportuno fornire alcune essenziali linee riepilogative delle diverse possibilità oggi esistenti nell'indicata materia.

A. Assegni di ricerca

La ricordata disposizione della legge 449/'97 indica come possibili destinatari degli assegni "dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca". Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile - oltre che con il "personale di ruolo" presso le Università (per l'espressa esclusione contenuta nella norma in esame) - con neo-laureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.

La norma in esame demanda alle Università l'adozione di apposite disposizioni che assicurino idonee procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità dei bandi e degli atti relativi al conferimento degli assegni, stabilendo inoltre che il Ministro provveda con proprio decreto a determinare gli importi e le modalità di conferimento dei medesimi.

E' stato allo scopo predisposto l'<u>unito decreto</u> che si trasmette in copia per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la fissazione dell'importo dell'assegno, che potrà essere anche differenziato, purchè entro il limite minimo e massimo fissato rispettivamente in 25 e 30 milioni di lire annui lordi.

L'attività di ricerca in parola, che presenta caratteristiche di flessibilità particolarmente rispondenti alle esigenze delle attività stesse, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a. carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
- b. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto,
- c. svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato.

Come disposto dalla stessa legge 449/'97, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale del 12 per cento, a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato dall'art.59, comma 16, della medesima legge 449/'97.

Con riferimento alla ministeriale n. 2867 del 15.12.1997 con cui lo scrivente ha provveduto ad assegnare a ciascun Ateneo apposito stanziamento, si ribadisce che tale intervento, da consolidare nei successivi esercizi, finalizzato all'espletamento delle attività poste in essere per il rilancio della ricerca nazionale in attuazione della richiamata L. 449/97, è da intendersi disposto a titolo di cofinanziamento. Per l'attivazione degli assegni in argomento la quota a carico dell'Ateneo dovrà essere superiore o almeno pari al 50 % di tale assegnazione. B - Contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca.

Il medesimo comma 6 dell'art. 51 della legge 449/97 contempla espressamente la facoltà

per le Università di stipulare, "per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca", appositi contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

A tali contratti, che la legge espressamente dichiara "compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati", si applica - in materia fiscale, assistenziale e previdenziale - la disciplina prevista per i rapporti di lavoro autonomo.

C - Assunzione di ricercatori a tempo determinato.

E' confermata la facoltà per le Università di stipulare altresì contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, con riferimento a specifici programmi di ricerca di durata temporalmente definita, in conformità ai criteri e alle previsioni normative indicate con la nota ministeriale del 17 marzo 1997.

Pertanto, i contratti stipulati sulla base della predetta nota ministeriale restano pienamente in vigore. Si precisa soltanto che la relativa retribuzione, alla luce dei sopra ricordati nuovi indirizzi normativi, può non essere, per il futuro, necessariamente parametrata a quella dei ricercatori non confermati.

Resta comunque fermo che, trattandosi - nella fattispecie - a tutti gli effetti di rapporti di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato, per tali contratti si applica la disciplina fiscale, assistenziale e previdenziale prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente.

Si fa presente infine che, a chiusura dell'esercizio 1998, sarà cura di codesto Ateneo fornire, a mezzo di modello riepilogativo predisposto da questo Ufficio, elementi informativi sull'effettivo utilizzo delle <u>risorse assegnate</u> e sull'avvenuto stanziamento aggiuntivo da parte dell'Ateneo, nel rispetto del criterio del co-finanziamento, nonché pareri e valutazioni in merito all'applicazione dei nuovi strumenti contrattuali.

Nota del 4 giugno 2002 prot. n. 2583

Procedura automatica di acquisizione delle assenze e delle posizioni di stato Si comunica che, a partire dal giorno 6 giugno p.v., sono disponibili le procedure automatiche di acquisizione delle assenze e delle posizioni di stato, in applicazione della normativa più recente. A seguito delle modifiche apportate alle suddette procedure, sono disponibili i nuovi codici per l'acquisizione (nodo KVB) delle seguenti tipologie di assenze:

AA05 - Assenza per gravi patologie (C.C.N.L. 1999, art. 49, lettera E);

A030 - Aspettativa per i titolari di assegni di ricerca (legge n. 449/1997, art. 51, comma 6); B022 (personale a tempo indeterminato) e HH16 (personale a tempo determinato) - Congedo per assistenza familiari con handicap in situazione di gravità (legge n. 388/2000, art. 80, comma 2; D.L.vo n. 151/2001, art. 42, comma 5).

Si fa presente, altresì, che relativamente al codice già attivo B008 (Congedo straordinario per dottorato di ricerca o borsa di studio) il riferimento normativo è stato integrato con la legge n. 448 del 28/12/2001, art. 52, comma 57. Inoltre è stata introdotta la possibilità di comunicare, per il personale incaricato di religione che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3 - comma 6 - del D.P.R. n. 399/1988, le assenze per malattia, i permessi, le aspettative, i congedi e le astensioni previsti per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato (Nota M.P.I. prot. n. 13796/LM del 24/11/1995). Le modalità operativa sono riportate nella nuova versione della tabella "Variazioni delle posizioni di stato" e del manuale utente "Gestire le variazioni della posizione di stato", disponibili nella sezione "Assenze e posizioni di stato" dell'area "Scuola" e dell'area "Processi amministrativi" del sito intranet. Per assicurare la massima diffusione, la presente viene diramata attraverso la rete intranet di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Zucaro

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' UFF.VIII

VISTO l'art.51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.499, che ha previsto la possibilità per le università di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO l'art.1 del D.M. n.121 del 11.2.1998 che in attuazione della suindicata normativa ha determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca in una somma compresa tra un minimo di €12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di €15.494 (30 milioni di lire), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante;

VISTO l'art.45 del D.L.30.9.2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che porta l'aliquota contributiva pensionistica di cui all'art.2, comma 26, della legge n.335/95, nella misura identica a quella fissata per i commercianti, pari al 17,39 fino al tetto pensionabile di €37.884.06:

RITENUTO opportuno rivalutare l'importo dell'assegno di ricerca allo scopo di incentivarne le finalità;

DECRETA

Art.1. A far data dal 1.1.2004, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art.51, comma 6, della legge n.449 del 1997 è rideterminato in una somma compresa tra un minimo di 16.138 Euro ed un massimo di 19.367 Euro. Tale importo che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili .

Art.2. Restano ferme le disposizioni contenute all'art.2 del D.M.11.2.1998 n. 121 citato nelle premesse.

Roma, 26 febbraio 2004 Prot. n. 45/2004 Il Ministro (f.to Letizia Moratti)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA del Politecnico di Torino

In vigore dal 20.11.2004

Costituiscono riferimento del seguente Regolamento:

- Legge 27.12.1997 n. 449, in particolare l'art. 51 comma 6;
- D.M. 11.2.1998;
- Legge 13.8.1984, n. 476, in particolare l'art. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 8.8.1995, n. 335, in particolare l'art. 2, commi 26 e seguenti, e successive modificazioni ed

integrazioni:

- Legge 19.10.1999, n. 370, in particolare l'art. 5.
- D.M. 26.2.2004, n. 45.

CAPO I

- Norme Generali -

ART. 1 - Oggetto, requisiti e finalità

1. Il Politecnico di Torino, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può attribuire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca e laureati in possesso di curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca a seguito di pubbliche selezioni, ai sensi

dell'art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997 n. 449, per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, Centri ed altre strutture dell'Ateneo, di seguito indicati con "strutture".

2. Il predetto assegno non può essere attribuito a personale dipendente dal Politecnico, da altre università, da osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, da enti pubblici e istituzioni di ricerca

di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993 n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, da ENEA e ASI.

3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono

indicati specificamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento.

4. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun

modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del

personale universitario.

ART. 2 - Durata, proroga, rinnovo

1. Gli assegni hanno durata minima annuale (salvo quanto previsto al comma 2) e possono essere

rinnovati con lo stesso soggetto fino alla durata complessiva massima di otto anni, ovvero di quattro

anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca.

2. Per particolari esigenze dei progetti di ricerca gli assegni possono essere di durata inferiore all'anno

ma comunque pari almeno a 6 mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo pari alla durata iniziale.

ART. 3 - Importo

- 1. L'assegno è individuale.
- 2. Il valore lordo annuo dell'assegno viene definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del

Comitato di Presidenza del Senato Accademico, ed è compreso tra un minimo di euro 16.138,00 e

un massimo di euro 19.367,00, oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione e degli importi dei premi per le coperture assicurative.

3. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, può essere stabilita una graduale progressione dell'importo medesimo - in relazione anche alla valutazione dell'attività svolta - entro i

limiti indicati nel precedente comma.

4. L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 - Il responsabile delle attività di ricerca (responsabile scientifico) dei titolari degli assegni.

programmazione e definizione dei compiti loro assegnati.

- 1. La struttura individua, per ogni titolare di assegno, un responsabile scientifico delle attività di ricerca, sotto la cui quida e direzione devono essere svolte le attività affidate.
- 2. La struttura presso la quale il titolare dell'assegno deve svolgere la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e, quindi, all'inizio di ogni successivo anno di attività, definirà per ogni titolare di assegno su proposta del responsabile scientifico, il programma di ricerca al quale egli dovrà partecipare.

ART. 5 - Compiti dei titolari degli assegni

- 1. I titolari degli assegni collaborano alle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca di cui all'art. 4, comma 2), secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
- 2. Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, possono collaborare con gli studenti alle ricerche

attinenti le tesi di laurea e possono, in considerazione della correlazione tra didattica universitaria e

ricerca, entro il limite massimo di 100 ore all'anno, partecipare ad esercitazioni, seminari e ad altre

attività di supporto alla didattica, proposte dal Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l'attività di ricerca.

- 3. I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:
- a) qualora siano beneficiari di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali o straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
- b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo, a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all'estero.
- 4. Gli assegnisti presentano alla struttura, un mese prima del termine della singola annualità di attività.
- una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta che sarà valutata dal responsabile

scientifico.

- 5. Gli assegnisti presentano alla struttura, un mese prima del termine di durata dell'assegno, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca.
- Una apposita Commissione, nominata dalla struttura, valuta l'attività svolta, anche ai fini del rinnovo.
- La Commissione è formata dal Responsabile Scientifico del progetto, dal Direttore della struttura (o
- suo delegato) e da un professore di prima o seconda fascia o ricercatore universitario dell'ambito disciplinare del progetto di ricerca.
- 6. Nei casi di inadempienza, il contratto può essere risolto, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla struttura.

ART. 6 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni.

- 1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
- quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
- 2. Il contratto di cui all'art. 1, comma 4), deve prevedere l'obbligo, per il titolare dell'assegno, di non
- instaurare rapporti di lavoro subordinato con terzi. In caso ciò avvenga, il contratto si risolve automaticamente.
- 3. All'atto della stipulazione del contratto di cui all'art. 1, comma 4), l'interessato deve dichiarare:
- a) se goda di altra borsa di studio non cumulabile ai sensi del comma 1); in caso ne dovesse godere

non si dà luogo alla stipulazione;

- b) se abbia in corso rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, ovvero rapporti di lavoro a
- tempo indeterminato con privati o con AA.PP. diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 2); in tali casi non si fa luogo alla stipulazione, salvo che entro il termine assegnato dal Politecnico l'interessato non venga collocato in aspettativa, come previsto dall'art. 51, comma 6), della legge 449/97.
- 4. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere
- attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo a condizione che l'attività:
- sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno:
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.
- L'assegnista dovrà, a tal fine, dare comunicazione preventiva dell'attività che intende svolgere alla
- struttura. Quest'ultima, ove ritenga che la stessa non sia coerente con le condizioni richieste, dovrà

tempestivamente segnalare al prestatore il proprio diniego.

5. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della struttura, sentito il responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare, nella veste di personale

esterno, all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate al Politecnico di Torino. Tale attività sarà regolata da apposito rapporto contrattuale.

 L'attività di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per servizio militare, gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, e malattia fino ad un massimo di

sei mesi, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette

interruzioni.

ART. 7 - Decadenza dal diritto all'assegno e risoluzione anticipata

- 1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non inizino l'attività nel termine stabilito.
- 2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi
- di forza maggiore debitamente comprovati.
- 3. Eventuale differimento della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verrà consentito ai

vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Legge 30.12.1971, n. 1204).

4. L'eventuale risoluzione anticipata dalla collaborazione all'attività di ricerca deve essere comunicata

dal titolare dell'assegno con almeno un mese di preavviso.

ART. 8 - Trattamento assicurativo

1. Il Politecnico di Torino provvede alle coperture assicurative per infortuni a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Il Politecnico è provvisto di copertura assicurativa per responsabilità civile.

ART. 9 - Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca nei settori disciplinari affini alle attività di ricerca connesse all'assegno, anche in deroga al numero determinato ai sensi dell'art.

del D.P.R. n. 380 dell'11 luglio 1982, fermo restando il superamento di prove di ammissione. In tali

casi il Politecnico di Torino non è impegnato ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento

dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

2. A tal fine gli organi competenti stabiliscono per ogni ciclo il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.

ART. 10 - Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato di Presidenza del Senato Accademico, stabilisce lo stanziamento da destinare al finanziamento degli assegni, di norma in sede di approvazione del bilancio.
- 2. Il Comitato di Presidenza del Senato Accademico determina il numero e la durata degli assegni,

tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio, e la ripartizione tra le strutture sia ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, sia ai fini degli

eventuali rinnovi proposti dalle strutture, sentito il responsabile scientifico.

3. Le strutture potranno, invece, attivare ulteriori posizioni garantendo l'intera copertura finanziaria per

tutta la durata dell'assegno. In tal caso le relative risorse dovranno essere accreditate sul bilancio d'Ateneo.

CAPO II

- Selezioni pubbliche -

ART. 11 - Richiesta di attivazione delle selezioni

1. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni e della stipula dei

relativi contratti, la struttura, nella quale il titolare di assegni deve svolgere l'attività di ricerca, deve

indicare:

- il campo di ricerca, le prestazioni richieste, l'area scientifica e il settore scientifico-disciplinare;
- la tipologia di selezione, il programma d'esame e i campi sui quali dovranno vertere i titoli dei candidati:
- i nominativi di due componenti della Commissione giudicatrice.

ART. 12 - Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che

abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno e i laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento

di attività di ricerca, sempre che sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l'assegno. I titoli indicati nell'avviso di selezione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

2. Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri

in possesso di titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista. La Commissione, al momento dell'esame dei titoli, valuterà l'equivalenza dei titoli posseduti dai candidati stranieri, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. I candidati

saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva.

3. I cittadini stranieri devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata

durante l'espletamento delle prove.

4. Non possono partecipare alla selezione i soggetti che sono stati già titolari di assegni di ricerca nei

limiti massimi previsti dalla normativa vigente (quattro ovvero otto anni).

ART. 13 - Selezione

1. La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli e colloquio oppure per titoli, prova scritta e colloquio. La struttura richiedente individuerà la tipologia di selezione e l'oggetto delle prove. Nel corso del colloquio sarà accertata, comunque, la conoscenza della lingua

inglese e per i cittadini stranieri anche di quella italiana.

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.

Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40 punti. Nel caso di selezione per titoli, prova scritta e colloquio, ai titoli sono riservati 60 punti, alla prova scritta 20 punti e al colloquio 20 punti.

- 3. Sono valutati come titoli, purché in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno, e secondo i criteri indicati:
- il dottorato di ricerca fino a 10 punti;
- il voto di laurea fino a 5 punti;
- pubblicazioni fino a 15 punti;
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, fino a 10 punti;
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca (compresa quella effettuata nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea o di dottorato) presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a 20 punti con un massimo di 4 punti all'anno.
- 4. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati mediante affissione all'Albo Ufficiale del Politecnico.
- 5. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione Giudicatrice, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella Sede degli

Esami.

- 6. La selezione si intenderà superata:
- nel caso di selezione per titoli e colloquio, se il candidato avrà riportato almeno 28 punti nella valutazione della prova orale;
- nel caso di selezione per titoli, prova scritta e colloquio, se il candidato avrà riportato almeno 14 punti nella valutazione di ciascuna delle prove.
- 7. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e

dei voti conseguiti.

8. Espletato il colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.

A parità di merito la preferenza è determinata:

- a) dalla minore età anagrafica;
- b) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
- c) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio.
- 9. Dopo l'approvazione degli atti i risultati della procedura saranno resi pubblici mediante affissione

all'Albo Ufficiale del Politecnico.

10. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine di cui al precedente

articolo 7, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine

delle rispettive graduatorie.

11. Le graduatorie hanno validità biennale.

ART. 14 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, sarà costituita da tre componenti,

individuati tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori confermati. Almeno uno dei componenti deve essere un professore universitario. Nel caso di assegni finanziati parzialmente o

integralmente da parte degli Organi di Governo su risorse proprie, quali il finanziamento di punti organico, o di provenienza ministeriale, due componenti della commissione giudicatrice saranno designati dalla struttura presso cui verrà attivato l'assegno di ricerca e uno dal Comitato di Presidenza del Senato Accademico. Nel caso di assegni interamente finanziati da parte di dipartimenti o centri, eventualmente su risorse esterne, i componenti della commissione giudicatrice

saranno designati dalla struttura stessa, con il vincolo che uno dei componenti sia afferente ad altra

struttura.

ART. 15 - Pubblicità

- 1. Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale del Politecnico e all'Albo della struttura interessata e su INTERNET.
- 2. Su richiesta del responsabile della struttura, un avviso di emanazione del bando potrà essere pubblicato a mezzo stampa.

ART. 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al

Rettore del Politecnico di Torino e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Servizio del Personale - Ufficio del personale a

contratto e supplenze - C.so Duca degli Abruzzi n. 24 - Torino, nei termini fissati nel bando.

- 2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea:
- b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero; tesi di laurea o di dottorato; ecc.);

- d) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
- e) pubblicazioni.

CAPO III

- Selezioni nell'ambito di progetti internazionali -

ART. 17 - Esigenze progettuali

- 1. In linea con le prescrizioni di progetti internazionali, che vedono coinvolti Università e/o Enti di ricerca esteri, e sulla base di idonea motivazione potranno prevedersi iter selettivi modulati sulle esigenze progettuali e/o requisiti specifici degli assegnisti.
- 2. Tali esigenze dovranno essere attestate dall'organo competente della struttura richiedente.

ART. 18 - Modalità di selezione

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 17 sono individuate le seguenti modalità di selezione:
- selezioni solo per titoli
- individuazione diretta del titolare dell'assegno da parte del partner del progetto (Università e/o Enti di ricerca esteri).

ART. 19 - Requisiti soggettivi

- 1. Ai fini della selezione la struttura richiedente potrà specificare, in coerenza con i contenuti del progetto internazionale di cui all'articolo 17, uno o più dei seguenti requisiti specifici:
- possesso del titolo di studio universitario e/o di dottorato conseguiti in determinate sedi universitarie partner del progetto internazionale;
- appartenenza dei candidati a team di ricerca presso Università e/o Enti di ricerca esteri partner del progetto internazionale.

Appendice n.2: Gli assegnisti del Politecnico di Torino al 01.03.06

1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T		SENZA TITOLO DI DOTTORE	COL TITOLO DI DOTTORE	Totale
0	1	10	31	42
1	15	79	64	158
2	13	33	63	109
3	6	8	22	36
4	1	8	13	22
5			5	5
6			3	3
7		1	1	2
8		3		3
Totale	36	142	202	380

ЕТА	ISCRITTI AL DOTTORATO	SENZA TITOLO DI DOTTORE	COL TITOLO DI DOTTORE	Totale
25	2	13		15
26	1	27	1	29
27	7	18	2	27
28	10	9	10	29
29	2	15	28	45
30	6	12	25	43
31	2	9	21	32
32	1	10	27	38
33	1	5	34	40
34	1	6	17	24
35		4	11	15
36		2	7	9
37		2	4	6
38		2	6	8
39	1	1	2	4
40			6	6
42	2	1	1	4
44		1		1
45		1		1
46		1		1
48		1		1
49		1		1
52		1		1
Totale	36	142	202	380

TIPOLOGIA FONDI	ISCRITTI AL DOTTORATO	SENZA TITOLO DI DOTTORE	COL TITOLO DI DOTTORE	Totale
STRUTTURA + AMMINISTRAZIONE	1	3	12	16
DELLA STRUTTURA	30	125	169	324
AMMINISTRAZIONE	5	14	21	40
Totale	36	142	202	380